

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 83/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato una cartella esattoriale portante iscrizioni relative ad IRES ed IRAP per l'anno di imposta 2004, successiva ad un accertamento.

Precisa parte ricorrente che, a seguito di un'attività accertativa, ha consegnato all'ufficio la documentazione afferente la propria attività in data 11.12.2009, entro il termine fissato nel questionario inviato dall'Ufficio il quale, peraltro, senza tenere in alcun conto tale documentazione, emetteva in data 22.12.2009, un avviso di accertamento con cui accertava un maggiore reddito imponibile di Euro 31.618.940 ai fini IRES e di Euro 36.017.072 ai fini IRAP che veniva notificato, nonostante il fatto che la sede della società non sia mai mutata, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e del DPR 600/73 e la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza casuale in occasione di un accesso presso EQUITALIA nel marzo del 2011.

Eccepisce parte ricorrente la nullità della notifica dell'atto presupposto di quello oggetto della presente impugnazione, non sussistendo gli elementi per procedere alla notifica col rito degli irreperibili e la conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere di rettifica, essendo decorso il termine fissato dall'art. 43 1°c. DPR 600/73, con l'ulteriore corollario della nullità della iscrizione a ruolo e della cartella impugnata.

Conclude chiedendo la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento e della successiva cartella esattoriale, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Lombardia, la quale ha ribadito la legittimità della cartella esattoriale impugnata, atteso che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato con il rito degli irreperibili, non avendo il messo notificatore reperito il destinatario all'indirizzo della sede sociale della società. Contesta le affermazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre il messo a notificare all'indirizzo della società ed afferma che i vizi della notifica non sono opponibili alla Amministrazione Finanziaria; ribadisce che l'atto è stato notificato nei termini, essendo stato consegnato al messo notificatore entro il termine di scadenza; eccepisce l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui vengano ritenute infondate le eccezioni relative al vizio della notifica, non essendo state sollevate contestazioni in merito alle pretese accertate.

Conclude l'Ufficio, chiedendo la declaratoria di esistenza e validità della notifica dell'accertamento e la conseguente inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Parte ricorrente ha poi depositato nei termini di legge una memoria illustrativa nella quale ha contestato le argomentazioni dedotte dall'Ufficio, ribadendo le argomentazioni già espresse in sede di ricorso e reiterando le conclusioni ivi formulate.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritiene che la effettiva sussistenza della sede della società ricorrente in Cernobbio alla via Matteotti nr. 39 sia comprovata in maniera inequivocabile, sia dalle fatture relative alle utenze di luce e telefono, sia dalla documentazione attinente alla TARSU: non è condivisibile l'assunto dell'Ufficio, secondo cui la denuncia relativa alla TARSU avrebbe natura meramente privata, atteso che sulla base di tale denuncia, il Comune di Cernobbio ha ricevuto i pagamenti dovuti e dunque era circostanza nota e comunque accertabile, che la società ricorrente avesse la propria sede in quel comune ed in quella via. Ciò posto, ritiene il

Collegio che la notifica dell'avviso di accertamento non si sia perfezionata poiché eseguita secondo la procedura prevista da una norma non applicabile alla fattispecie: il testo dell'art. 60 DPR 600/73 1° c. lett. e) prevede la notificazione con il rito degli irreperibili nei soli casi in cui "[...] nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;". Né può condividersi l'affermazione dell'Ufficio secondo cui non può essere destinatario di eccezioni relative ai vizi del procedimento di notifica, poiché, nel caso di specie, l'irregolarità della notifica rende imprescindibile una sua nuova effettuazione, con tutte le conseguenze ad essa connesse in relazione alle ipotesi di decadenza.

Da quanto sopra discende, come diretto corollario, la nullità della cartella esattoriale impugnata che va quindi annullata.

Per il principio della soccombenza, il Collegio pone a carico della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, le spese di lite che liquida in Euro 10.000,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e pone a carico della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, le spese di lite che liquida in Euro 10.000,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.